



Città di
ORZINUOVI
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER CONTRASTARE L'ABUSO DI
BEVANDE ALCOLICHE E L'USO DA PARTE DEI MINORI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10 aprile 2019.

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Tutela dei minori

Art. 4 – Orari di vendita di bevande in contenitori di vetro

Art. 5 – Divieto di promozione della vendita di prodotti alcolici

Art. 6 - Pulizia e controllo all'esterno dei locali

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7-ter del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è diretto a disincentivare l'abuso di bevande alcoliche per assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nell'ambito del Comune di Orzinuovi.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto sono mirate alla tutela della salute pubblica, in particolare dei minorenni, della civile convivenza, dell'ambiente e della sicurezza.
3. Il Comune di Orzinuovi disincentiva l'abuso di bevande alcoliche e l'uso da parte dei minori anche attraverso iniziative di tipo educativo e pedagogico.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:
 - a) Pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero alla vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine; inoltre tutti gli esercizi nei quali l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è esercitata congiuntamente all'attività principale (quali ad es. i locali di spettacolo e trattenimento autorizzati con licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., sale da gioco e altri esercizi dediti esclusivamente al gioco autorizzati con licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.);
 - b) Esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (per esempio: gelaterie, pizzerie da asporto, piadinerie ecc.);
 - c) Esercizi commerciali alimentari: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali nei quali viene effettuata la vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
 - d) Circoli privati: associazioni aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati;

- e) Vendita temporanea di alimenti e bevande: esercizi di vendita aventi carattere temporaneo in occasione di manifestazioni, fiere o sagre;
- f) Somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizi di somministrazione aventi carattere temporaneo in occasione di manifestazioni, fiere o sagre;
- g) Commercio sulle aree pubbliche-vendita: l'attività di vendita di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- h) Commercio sulle aree pubbliche-somministrazione: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- i) Distributori automatici: vendita di prodotti al dettaglio per mezzo apparecchi automatici.

Art. 3 – Tutela dei minori

1. Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'articolo 689 del Codice Penale ed il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di età compresa tra i 16 e 18 anni previsto dall'art. 14 ter della Legge n. 125/01, **su tutto il territorio del Comune di Orzinuovi**:
 - a) È vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni diciotto in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;
 - b) È fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - c) È fatto obbligo ai titolari e/o ai gestori di tutti gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali alimentari, esercizi artigianali alimentari e simili, ai circoli privati, agli esercenti l'attività di vendita in forma temporanea e/o itinerante su aree pubbliche e/o private, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche di cui al precedente art. 2 comma 1 lett. a) – i) del presente regolamento di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi, appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti A e B del presente regolamento. Negli esercizi commerciali divisi in "reparti" il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell'area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

2. Ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti degli esercizi citati alla precedente lett. c), è fatto obbligo di procedere alla preventiva verifica del compimento del diciottesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale.

Art. 4 - Orari di vendita di bevande in contenitori di vetro

1. Dalle ore **22,00** alle ore **6,00** del giorno successivo, in tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, gli esercizi commerciali alimentari, esercizi artigianali alimentari, compresi i distributori automatici, i circoli privati e gli esercenti la vendita su aree pubbliche o private in forma itinerante.
 - a) E' vietata la vendita e/o somministrazione mediante consegna nella disponibilità del cliente **di bottiglie o altri contenitori in vetro, di qualsiasi tipo di bevande**, con esclusione dei bicchieri utili al consumo all'interno del pubblico esercizio ed eventuale plateatico.
 - b) E' vietata la **vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione** e in qualsivoglia recipiente contenute.

Art. 5 – Divieto di promozione della vendita di prodotti alcolici

1. È vietato pubblicizzare in qualunque forma e con qualunque mezzo, anche all'interno degli esercizi, la promozione tariffaria di sconti e condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche e, in particolare, che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.
2. È vietato vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (c.d. "alcol tour").

Art. 6 – Pulizia e controllo all'esterno dei locali

1. Gli esercenti le attività di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di cui al presente Regolamento devono mantenere e/o ripristinare al momento della chiusura di ogni locale adeguate condizioni di pulizia e di decoro delle aree di pertinenza in prossimità sia degli ingressi dei locali che delle aree in concessione.
2. Gli stessi esercenti devono adottare ogni utile accorgimento volto a prevenire, evitare o fare cessare, in particolare nelle ore serali e notturne, ogni comportamento che nelle aree esterne di pertinenza in prossimità sia degli ingressi dei locali che delle aree in concessione, genera disturbo alla quiete pubblica.

Art. 7 – Sanzioni

1. Fatte salve le applicazioni delle pene e delle sanzioni amministrative previste rispettivamente dagli articoli 659 (disturbo quiete pubblica) e 689 (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente) del Codice Penale e degli artt. 14 bis e ter della Legge 30.03.2001, n. 125, alle violazioni delle disposizioni della presente regolamento, consegue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 6 e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

Art. 8 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 13 della Legge n. 689/1981.